

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL
COMUNE DI CASALGRANDE**

L'anno _____ (duemila _____) il giorno del mese di in
.....

TRA

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande, piazza Martiri della Libertà n. 1, rappresentato da Rina Mareggini (CF. MRGRNI60L56H223Z), in qualità di Responsabile del Settore Vita di Comunità,

e

Il Soggetto gestore, Coop. Sociale Dimora D'Abramo con sede legale in Via Normandia, 26 - 42124- Reggio Emilia, delle strutture di accoglienza site in Piazza della Resistenza 8 (Villalunga di Caslgrande) e Via Don Milani 12 – Casalgrande, rappresentato da Luigi Code-luppi (C.F.CDLLGU62L13H223E) in qualità di Presidente della Cooperativa

e

l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Circolo ACLI Salvaterra" con sede in Salvaterra di Casalgrande, presso l'Oratorio Giovanni Paolo II in via 1° Maggio, n. 123 , iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.80053230589 , nella persona del Sig. Marino Mammi (C.F. MMM MRN 76M07 I496Y) in qualità di Presidente dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie,

VISTI

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo);
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- le legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";

PREMESSO CHE

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche statali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo, da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale, si contribuisce alla prevenzione e al superamento dei contrasti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

CONSIDERATO CHE

- nella Unione Europea ed in particolare in Italia è in atto da anni un consistente flusso migratorio non programmato, composto prevalentemente da richiedenti protezione, per i quali è necessario attivare forme di accoglienza;
- in particolare il soccorso in mare ed il successivo sbarco in Italia di migliaia di cittadini provenienti da diverse aree del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa ha determinato un consistente afflusso di natura umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto nell'ultimo triennio dimensioni rilevanti ed è spesso difficile e complesso rispondere adeguatamente alle necessità di accoglienza, predisponendo luoghi o strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria a persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti richiedenti protezione umanitaria ospiti delle seguenti strutture di accoglienza: Piazza della Resistenza n. 8 (Villalunga) e Via Don

Milani n. 12 (località Salvaterra) del Comune di Casalgrande.

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta regionale 1455/2017 con la quale è stato approvato il Protocollo per la realizzazione di attività di volontariato per i richiedenti protezione accolti nelle strutture presenti nel territorio regionale e lo schema della presente Convenzione;
- Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Casalgrande, il Soggetto Gestore Dimora D'Abramo e l'Associazione di promozione sociale "Circolo ACLI Salvaterra di Casalgrande (RE)", per la realizzazione di progetti di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolte in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione dei richiedenti che abbiano:

- presentato o manifestato intenzione di presentare istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- Richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale o cooperativa sociale di tipo B;
- Sottoscritto il Patto di volontariato;

Le attività di volontariato proposte ai richiedenti sono quelle contenute nel progetto allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione si impegna a realizzare.

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale.

L'attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI

Le attività oggetto della convenzione sono rivolte ai richiedenti protezione internazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 fino a quando sono inseriti nelle strutture di accoglienza straordinaria (CAS) di Villalunga p.zza della Resistenza 8 e Salvaterra via Don Milani 12 del Comune di Casalgrande.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Il soggetto gestore si impegna, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, ad informare i migranti accolti della possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con le Associazioni promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

E' necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise (anche con l'ausilio di mediatori linguistici) con il volontario le finalità ed i contenuti dell'attività da svolgere. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dai progetti allegati alla presente convenzione.

In particolare l'attività dovrà svolgersi in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione/cooperativa, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al

Comune, al soggetto gestore e all'ospite.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e ad organizzare di comune accordo le modalità di trasporto o spostamento. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune.

Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso, indicando nominativi di referenti specifici per l'attività.

In particolare l'Associazione fornirà al Soggetto gestore una periodica restituzione sull'attività svolta dal migrante al fine di consentire un monitoraggio della stessa all'interno del percorso educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 10.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a:

- a) iscrivere i migranti di cui all'art. 1 che ne facciano liberamente richiesta;
- b) organizzare le attività proposte nel progetto in collaborazione con il comune;
- c) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- d) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al Comune ed alla Prefettura;
- e) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di Casalgrande da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art.4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000.
- f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE E DEL GESTORE

Il Comune si impegna a:

- a) attivarsi con tutti i soggetti, istituzionali e non, da coinvolgere nel progetto, promuovendo la reciproca collaborazione;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione
- c) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro
- d) trasmettere alla Regione Emilia-Romagna e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei richiedenti protezione impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.

Il gestore provvede:

- e) a fornire ai volontari l'adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) a rimborsare ai volontari la quota di adesione all'associazione di cui all'art. 4 lett. a);
- g) a garantire la presenza di mediatori culturali per l'assistenza alla sottoscrizione del patto di cui all'allegato A) e per seguire in generale l'attività dei volontari;
- h) a individuare un referente per le attività di volontariato.

Le attività di volontariato svolte in forza del presente accordo costituiscono a tutti gli effetti attività proprie del gestore.

ART. 6 – PRIVACY

I Soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003, a rispettare le necessità di riservatezza e di non divulgazione di dati relativi a persone che hanno chiesto una protezione internazionale allo Stato italiano ed a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i richiedenti coinvolti nel progetto.

ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI

Fatta salva l'erogazione della Regione a seguito del Protocollo d'intesa regionale che prevede, tra l'altro, l'erogazione di contributi ai comuni a copertura delle spese sostenute direttamente o tramite le associazioni per l'attuazione delle finalità di cui al protocollo stesso, il Comune riconosce un contributo forfettario nella misura di euro 50,00 a persona, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'attività di volontariato svolta dai richiedenti di cui alla presente Convenzione, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 5 lettera c (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie).

ART. 8 – PAGAMENTI E CONTROLLI

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune di Casalgrande entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune di Casalgrande i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n.7/2008, Circolare Ministero del Lavoro n.5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n.1 2010.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e ha validità fino al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di Casalgrande procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Casalgrande per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione/ adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale

termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Casalgrande ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto

Per il

Comune di Casalgrande
Rina Mareggini

Per Ente Gestore
Coop. Soc.
Dimora D'abramo
Luigi Codeluppi

Per l'Associazione di Promozione Sociale
Circolo ACLI
di Salvaterra
Mammi Marino
